

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

Schema di Convenzione per fornitura in acquisto di PC desktop e notebook per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Via Belfiore 23, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche "**S.C.R. - Piemonte S.p.A.**")

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____

(nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta

al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 90-10532 del 29 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico per l’acquisto di PC desktop e notebook mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

c) nel rispetto di quanto previsto all’art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente convenzione;

d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con disposizione del Presidente del C.d.A n. ____ del ____, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i avente ad oggetto l’affidamento dell’acquisto di PC desktop e notebook mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

e) con provvedimento n. ____ del ____, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente l’appalto a ____ per un prezzo totale complessivo offerto di Euro ____ oltre I.V.A.;

	Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica, Schede tecniche del Fornitore, Modello di Ordinatorio di Fornitura, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO .	
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE	
	1. La presente Convenzione ha per oggetto l’acquisto di PC desktop e notebook per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. per presunti complessivi max Euro oltre I.V.A. e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro oltre I.V.A., così articolata:	
	A) Acquisto di pc desktop e notebook (di cui al par. 4 del Capitolato Tecnico, comprensivi del Sistema Operativo selezionato dall'Amministrazione e dei servizi connessi di cui ai par. 7 e 8 del Capitolato Tecnico): complessivi Euro oltre I.V.A. - prestazione principale	
	A1) max n. 970 pc desktop di fascia media al costo unitario di Euro oltre I.V.A. (con sistema operativo MC WIN 7 PRO) ed al costo unitario di Euro oltre I.V.A. (con sistema operativo LINUX);	
	A2) max n. 530 pc desktop di fascia alta al costo unitario di Euro oltre I.V.A. (con sistema operativo MC WIN 7 PRO) ed al costo unitario di Euro oltre I.V.A. (con sistema operativo LINUX);	
	A3) max n. 170 pc notebook di fascia media (ultracompatto) al costo	
		Pagina 4 di 27

	unitario di Euro oltre I.V.A. (con sistema operativo MC WIN 7 PRO)	
	ed al costo unitario di Euro oltre I.V.A. (con sistema operativo	
	LINUX);	
	A4) max n. 55 pc notebook di fascia alta (desktop replacement) al costo	
	unitario di Euro oltre I.V.A. (con sistema operativo MC WIN 7 PRO)	
	ed al costo unitario di Euro oltre I.V.A. (con sistema operativo	
	LINUX).	
	B) Componenti opzionali hardware (par. 5 Capitolato Tecnico):	
	complessivi max Euro oltre I.V.A. - prestazione opzionale.	
	B1) monitor LCD 17” per pc desktop al costo unitario di Euro oltre	
	I.V.A.;	
	B2) monitor LCD 19” per pc desktop al costo unitario di Euro oltre	
	I.V.A.;	
	B3) monitor LCD 22” per pc desktop al costo unitario di Euro oltre	
	I.V.A.;	
	B4) HD 320GB per pc desktop di fascia media al costo unitario di Euro	
 oltre I.V.A.;	
	B5) RAM supplementare da 4GB per pc desktop di fascia media al costo	
	unitario di Euro oltre I.V.A.;	
	B6) RAM supplementare da 8GB per pc desktop di fascia alta al costo	
	unitario di Euro oltre I.V.A.;	
	B7) batteria secondaria per pc notebook al costo unitario di Euro	
	oltre I.V.A.;	
	B8) RAM sostitutiva da 4GB per pc notebook di fascia media al costo	
	unitario di Euro oltre I.V.A.;	
		Pagina 5 di 27

	B9) tastiere speciali per pc desktop e notebook al costo unitario di Euro	
 oltre I.V.A.;	
	B10) stampanti b/n A4 di tipo personale per pc desktop e notebook,	
	comprehensive del servizio di assistenza e manutenzione al costo unitario di	
	Euro oltre I.V.A.;	
	B11) lettori di Smart Card al costo unitario di Euro oltre I.V.A.;	
	B12) memory key USB 8GB al costo unitario di Euro oltre I.V.A.;	
	B13) mouse ergonomici con trackball al costo unitario di Euro oltre	
	I.V.A..	
	C) Componenti opzionali software (par. 6.2 Capitolato Tecnico):	
	complessivi max Euro oltre I.V.A. - prestazione opzionale.	
	C1) software di produttività MC Office Basic al costo unitario di Euro	
	oltre I.V.A.;	
	C2) software di produttività MC Office Standard al costo unitario di Euro	
 oltre I.V.A.;	
	C3) software di produttività MC Office Small Business al costo unitario di	
	Euro oltre I.V.A.;	
	C4) software di produttività MC Office Professional al costo unitario di Euro	
 oltre I.V.A.;	
	C5) software di produttività Open Office al costo unitario di Euro	
	oltre I.V.A..	
	D) Servizi opzionali (par. 10 Capitolato Tecnico): complessivi max Euro	
 oltre I.V.A. - prestazione opzionale.	
	D1) richieste di estensione orario operatività Call Center (e conseguentemente	
	del servizio di assistenza e manutenzione) per pc desktop per 36 mesi al costo	
		Pagina 6 di 27

	unitario di Euro oltre I.V.A.;	
	D2) richieste di estensione orario operatività Call Center (e conseguentemente del servizio di assistenza e manutenzione) per pc notebook per 36 mesi al costo unitario di Euro oltre I.V.A.;	
	D3) richieste di estensione di 2 anni (dopo i 36 mesi) del servizio di assistenza e manutenzione per pc desktop al costo unitario di Euro oltre I.V.A.;	
	D4) richieste di estensione di 2 anni (dopo i 36 mesi) del servizio di assistenza e manutenzione per pc notebook al costo unitario di Euro oltre I.V.A.;	
	D5) richieste di estensione di 2 anni (dopo i 36 mesi) del servizio di assistenza e manutenzione con estensione orario operatività Call Center per pc desktop al costo unitario di Euro oltre I.V.A.;	
	D6) richieste di estensione di 2 anni (dopo i 36 mesi) del servizio di assistenza e manutenzione con estensione orario operatività Call Center per pc notebook al costo unitario di Euro oltre I.V.A..	
	2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire PC desktop e notebook nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dei <i>quantitativi massimi</i> indicati al precedente comma 1 lett. A) e sino alla concorrenza degli <i>importi massimi</i> indicati al precedente comma 1 lett. B), C) e D).	
	3. I <i>quantitativi e gli importi massimi</i> di cui al precedente comma 1 della Convenzione esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del	
		Pagina 7 di 27

	<ul style="list-style-type: none"> • eventuali Servizi opzionali, di cui al punto 10 del capitolato tecnico, che intende richiedere; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ubicazione del luogo di consegna delle apparecchiature, con eventuale contestuale ritiro dell'usato sostituito; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • riferimenti per la fatturazione. 	
	6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinatori di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	7. Gli Enti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore un aumento pari al 20% del quantitativo della fornitura, previa autorizzazione all'incremento della fornitura prevista nella Convenzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	ART. 3 – DURATA	
	1. La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione della medesima e nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non siano esauriti i quantitativi massimi della presente Convenzione, la medesima potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A..	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile	
		Pagina 9 di 27

	g) fornire l'assistenza tecnica e la manutenzione delle apparecchiature nelle	
	modalità indicate al punto 8.1 del capitolato tecnico;	
	h) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al punto 7.4 del	
	capitolato tecnico;	
	i) munire tutte le apparecchiature di cui all'art. 2 comma 1 lett. B10) della	
	presente convenzione di un contatore, facilmente consultabile da ciascuna	
	Amministrazione contraente, il quale computi il numero delle copie prodotte.	
	Annualmente verrà effettuata la lettura del contatore delle copie totali	
	effettuate per la fatturazione delle eventuali copie eccedenti rispetto al numero	
	di copie comprese nel canone.	
	j) consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche	
	senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle	
	prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria	
	collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	k) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le	
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso	
	dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di	
	privativa vantati da terzi.	
	ART. 5 – CONSEGNA , INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLE	
	APPARECCHIATURE	
	La consegna, l'installazione e il collaudo delle apparecchiature relative a	
	ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le	
	modalità stabilite nel Capitolato Tecnico punti 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4.	
		Pagina 11 di 27

ART. 6 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Per le prestazioni indicate all'art. 2 comma 1 della presente convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro presentazione di regolari fatture che dovranno essere inviate a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura con canone mensile posticipato, a decorrere dall'avvenuta installazione di cui al punto 7.1 del capitolato tecnico.

2. I dispositivi indicati all'art. 2, comma 1, lett. B),C) e D) della presente convenzione, sono opzionali e pertanto verranno richiesti specificatamente dalle singole Amministrazioni richiedenti, senza che perciò derivi alcun diritto in capo all'aggiudicatario.

3. I corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 saranno fatturati con cadenza mensile e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia.

Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese e saranno accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore presso _____, IBAN _____. E' facoltà di ciascuna Amministrazione contraente corrispondere il corrispettivo dovuto con bonifico bancario o con rimessa interbancaria (RID).

	4. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si	
	protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, rispetto ai termini stabiliti dal	
	precedente comma 3, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata	
	A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le	
	prestazioni contrattuali relative a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla	
	medesima Amministrazione inadempiente.	
	5. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del fornitore certificato attraverso la presentazione da parte del	
	fornitore di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva)	
	in corso di validità, ovvero la verifica della medesima regolarità da parte	
	dell'Amministrazione contraente.	
	Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 4, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale	
	misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice	
	Civile.	
	6. <i>(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un</i>	
	<i>Raggruppamento Temporaneo di Imprese)</i>	
	Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità	
	Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di	
	pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da	
	effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del	
	Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed	
	impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei	
	confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5,	
		Pagina 13 di 27

D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ART. 8 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all’Amministrazione contraente) od imputabili all’Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato tecnico, la singola Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

Evento	SLA	Penale
Tempi di consegna	- Fino a 100	0,25% del valore
apparecchiature	apparecchiature: entro	dell’Ordinativo di
(par. 7.1.1)	30gg naturali e	Fornitura

		consecutivi dall'invio	
		dell'OdF;	
		- Oltre 100	
		apparecchiature, entro	
		45gg naturali e	
		consecutivi dall'invio	
		dell'OdF	
	Secondo collaudo	Entro 3 giorni naturali e	0,25% del valore
	(par. 7.1.2):	consecutivi dall'esito	dell'OdF per ogni giorno
		negativo del primo collaudo	decorrente dall'invio
			dell'OdF
	Installazione (par.	- Fino a 100	
	7.1.3)	apparecchiature: entro	
		20gg naturali e	
		consecutivi dalla data di	0,25% del valore
		consegna;	dell'OdF per ogni giorno
		- Oltre 100	lavorativo di ritardo
		apparecchiature, entro	
		35gg naturali e	
		consecutivi dalla data di	
		consegna	
	Assistenza tecnica e	Eliminazione	€ 100,00 per ogni ora di
	manutenzione (par.	malfunzionamento entro 8	ritardo
	8.1)	ore lavorative dalla richiesta	
		di intervento	

	2. Per la mancata operatività del Call Center (par. 7.2 del Capitolato Tecnico),	
	non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso	
	fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà	
	tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro	
	150,00= (centocinquanta/00) per ogni giorno di mancata operatività superiore	
	al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	3. In caso di mancato invio dei report trimestrali di cui al punto 7.4 del	
	capitolato tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà della S.C.R. applicare una	
	penale pari ad Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno di ritardo.	
	ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 comma 1 dovranno	
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima - per conoscenza- a	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto, all'Amministrazione	
	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione	
	Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute	
	tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima	
	Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al	
		Pagina 16 di 27

	Fornitore le penali stabilite all' art. 8 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto, a S.C.R. – Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all' art. 8 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	
	4. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 comma 1, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
		Pagina 17 di 27

	5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8	
	comma 2 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
	misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente	
	comunicare e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non	
	esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
	della medesima penale.	
	ART. 10 – GARANZIE	
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, per un importo di Euro _____ = (_____/00). In merito allo	
	svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto	
	dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.	
	La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,	
	del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici	
	giorni, a semplice richiesta di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è	
	estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e	
	corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura.	
		Pagina 18 di 27

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto SCR Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto al precedente all'art. 8, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate -previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso il Fornitore -a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di	
	inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la	
	risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:	
	- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo contrattuale;	
	- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione	
	delle prestazioni affidate;	
	- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;	
	- nel caso di subappalto non autorizzato;	
	- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
	- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine	
	di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte	
	di S.C.R. - Piemonte S.p.A;	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a	
	seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e	
	comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data	
	in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si	
	impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità	
	del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti	
	sino all'individuazione di un nuovo fornitore.	
	2. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per	
	30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura costituisce	
		Pagina 21 di 27

	motivo per la risoluzione di ciascun singolo contratto/ordine di fornitura, ai	
	sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della	
	contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto	
	limitatamente al singolo ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il	
	ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la	
	convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo,	
	nell'attivazione della fornitura prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data	
	di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del	
	complessivo delle attivazioni richieste.	
	3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di	
	fornitura, S.C.R - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
	ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto	
	da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione	
	di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.	
	5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
		Pagina 22 di 27

	6. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 12 – SUBAPPALTO	
	1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta affida in	
	subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale,	
	l'esecuzione delle seguenti prestazioni:	
	_____ ,	
	Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06	
	s.m.i.	
	ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
	Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità della	
	cessione medesima.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
	presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare	
	risolto di diritto, rispettivamente, l'ordinativo di fornitura e la Convenzione.	
	3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.	
	ART. 14 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	1. Il sig., Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per	
	l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei	
	confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per	
		Pagina 23 di 27

quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 15 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'ordinativo di fornitura allegato alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui all'art. 8, 11 e 12 della presente convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 10 comma 4 della presente convenzione.

3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla conclusione di ogni singola fornitura, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. il certificato di regolare esecuzione della fornitura in oggetto.

ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in

	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
	della fornitura. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, – non soggetti	
	a ribasso quantificati in Euro, la stazione appaltante, ai sensi	
	dell'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs.	
	106/2009, ha provveduto a redarre il D.U.V.R.I. prima fase (Documento unico	
	di valutazione dei rischi da interferenze) – che si allega alla documentazione	
	di gara - recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla	
	tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare	
	dall'esecuzione del contratto.	
	Ogni singola amministrazione che aderirà alla convenzione, dopo aver	
	inoltrato al fornitore il modello ordinativo di fornitura e prima	
	dell'installazione delle apparecchiature, dovrà integrare il suddetto documento	
	(D.U.V.R.I. prima fase), riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti	
	nei luoghi in cui verrà eseguita la fornitura. Tale integrazione (D.U.V.R.I.	
	seconda fase), sottoscritta per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà	
	ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei	
	rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al	
	prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese relative alla stesura della convenzione, al bollo e alla registrazione	
	sono ad esclusivo carico del fornitore aggiudicatario .	
	ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE	
		Pagina 25 di 27

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 20 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordini di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì _____

S.C.R. - Piemonte S.p.A._____

Il Fornitore_____

Schema di Convenzione